



# **COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO**

(Provincia di Treviso)

## **PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

*L.R. 6 aprile 2001 n. 10  
D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902  
Aggiornato con  
D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633  
Art. 20 L.R. 3 ottobre 2003 n. 19  
D.G.R. 16 aprile 2004 n. 1028  
D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113  
Art. 16 L.R. 25 febbraio 2005 n. 7  
L.R. 25 luglio 2008, n. 7 (e s.m.i. L.R. 11/2014)  
D.G.R. 5 luglio 2012, n. 1010 (e D.Lgs. 59/2010)  
L.R. 14 maggio 2013, n. 8  
D.G.R. 18/06/2013, n. 986  
D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 222 (all. tabella A, sez. 2)  
D.G.R. 23 dicembre 2016, n. 2186 (e DDR 103/2017)  
D.G.R. 23 giugno 2017, n. 971  
L.R. 20 aprile 2018, n.15  
L.R. n. 17 del 2/06/2021*

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.**

**12 DEL 18/01/2022**

*Redatto in collaborazione con le rappresentanze provinciali di  
ANVA CONFESERCENTI e FIVA CONFCOMMERCIO*

## I N D I C E

|                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI.....</b>                                                                                                                                                              | <b>3</b>  |
| Oggetto .....                                                                                                                                                                                             | 3         |
| Definizioni.....                                                                                                                                                                                          | 3         |
| <b>PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE .....</b>                                                                                                                    | <b>6</b>  |
| 1 – Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti.....                                                                                                                                                 | 6         |
| 2 – Struttura definitiva delle aree e dei posteggi .....                                                                                                                                                  | 6         |
| <b>PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE .....</b>                                                                                                 | <b>7</b>  |
| <b>CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ .....</b>                                                                                                                                          | <b>7</b>  |
| Art. 1 – Esercizio dell’attività e autorizzazioni .....                                                                                                                                                   | 7         |
| Art. 2 – Autorizzazione con posteggio .....                                                                                                                                                               | 8         |
| Art. 3 - Produttori agricoli .....                                                                                                                                                                        | 8         |
| Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione/concessione.....                                                                                                                                | 8         |
| <b>CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO.....</b>                                                                                                                                  | <b>9</b>  |
| Art. 5 - Concessione del posteggio nei mercati/fiere, durata e rinuncia.....                                                                                                                              | 9         |
| Art. 6 – Tributi per l’occupazione del posteggio .....                                                                                                                                                    | 9         |
| Art. 7 - Decadenza della concessione del posteggio .....                                                                                                                                                  | 9         |
| Art. 8 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse.....                                                                                                                                 | 9         |
| Art. 9 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento di oneri connessi all’attività.....                                                                                                  | 10        |
| <b>CAPO III – ALTRE NORME GENERALI .....</b>                                                                                                                                                              | <b>10</b> |
| Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori.....                                                                                                                                                       | 10        |
| Art. 10 bis – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera.....                                                                                                                             | 11        |
| Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari. Mercati festivi. ....                                                                                                                                   | 12        |
| Art. 12 – Norme igienico-sanitarie .....                                                                                                                                                                  | 12        |
| Art. 12 bis– Norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas durante mercati, fiere ed altre manifestazioni con presenza di bancarelle o strutture fisse o rimovibili, autocarri ed auto negozi ..... | 15        |
| <b>CAPO IV – MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI.....</b>                                                                                                                                                   | <b>15</b> |
| Art. 13 - Piano dei mercati/fiere .....                                                                                                                                                                   | 15        |
| Art. 14 - Funzionamento del mercato/fiera .....                                                                                                                                                           | 16        |
| Art. 15 – Assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati/fiere .....                                                                                                                                   | 16        |
| Art. 16 - Trasferimento dei mercati/fiere.....                                                                                                                                                            | 17        |
| Art. 17 - Ampliamento dei posteggi .....                                                                                                                                                                  | 17        |
| Art. 18 - Posteggi liberi – Migliorie .....                                                                                                                                                               | 17        |
| Art. 19 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari .....                                                                                                                                 | 18        |
| Art. 20 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....                                                                                                                                                  | 19        |
| Art. 21 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli.....                                                                                                                 | 19        |
| Art. 22 - Graduatorie di mercato/fiera e registro assenze .....                                                                                                                                           | 20        |
| Art. 23 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare .....                                                                                                                                       | 21        |
| Art. 24 - Mercati straordinari.....                                                                                                                                                                       | 21        |
| <b>CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE MANIFESTAZIONI .....</b>                                                                                                                                            | <b>22</b> |
| Art. 25 - Autorizzazioni temporanee .....                                                                                                                                                                 | 22        |
| Art. 25-bis Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti .....                                                                                                                                | 22        |
| Art. 25-ter - Criteri per la definizione e l’assegnazione dei posteggi .....                                                                                                                              | 22        |
| Art. 25-quater - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni temporanee.....                                                                                                                             | 22        |
| <b>CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE .....</b>                                                                                                                                                               | <b>23</b> |
| Art. 26 - Domanda di autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante .....                                                                                                               | 23        |
| Art. 27 - Svolgimento dell’attività in forma itinerante – obblighi e divieti.....                                                                                                                         | 24        |
| Art. 28 – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell’attività in forma itinerante.....                                                                                                                 | 25        |
| <b>CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>                                                                                                                                                 | <b>25</b> |
| Art. 29 - Disposizioni transitorie .....                                                                                                                                                                  | 25        |
| Art. 30 – Revoca e sanzioni.....                                                                                                                                                                          | 25        |
| Art. 31 – Definizioni e modalità gestionali degli espositori/dimostratori/ e propaganda politica.....                                                                                                     | 27        |
| Art. 32 – Rinvio a disposizioni di legge .....                                                                                                                                                            | 27        |
| Art. 33 – Abrogazione di precedenti disposizioni .....                                                                                                                                                    | 27        |
| <b>ALL. A) – SCHEDA MERCATO .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>28</b> |
| <b>ALL. B) – PLANIMETRIA MERCATO .....</b>                                                                                                                                                                | <b>29</b> |
| <b>ALL. C) – ANALISI TECNICA MERCATO SETTIMANALE DI CROCETTA DEL MONTELLO .....</b>                                                                                                                       | <b>30</b> |

## PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI

### Oggetto

1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, è adottato ai sensi della legge regionale 06 aprile 2001 n. 10, tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come “DLgs114”) e dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come “OMS2002”), ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all’adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:
  - a) **Parte I - Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.**
    - Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione;
    - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
  - b) **Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.**
2. I contenuti del Piano sono redatti ai sensi della vigente normativa statale (Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114) e regionale: Legge Regionale n.10 del 6 aprile 2001, relative norme attuative e successive modifiche, approvate con D.G.R. n. 1902 del 20 luglio 2001, D.G.R. n.633 del 14 marzo 2003, art. 20 della L.R. n. 19 del 3 ottobre 2003, D.G.R. n. 1028 del 16 aprile 2004, D.G.R. n. 2113 del 2 agosto 2005, art. 16 della L.R. n. 7 del 25 febbraio 2005, L.R. 25 luglio 2008, n. 7 (e s.m.i. L.R. 11/2014), D.G.R. 5 luglio 2012, n. 1010 riguardo alla disapplicazione delle disposizioni superate dalla sopraggiunta normativa e con particolare riguardo alle modalità di istituzione dei nuovi mercati e all’ampliamento di quelli esistenti, L.R. n. 8 del 14 maggio 2013, D.Lgs. n. 222 del 30 giugno 2016 (all. tabella A, sez. 2), D.G.R. n. 2186 del 23 dicembre 2016 (e relativo DDR 103/2017), art. 1 comma 686 della L. 30.12.2018, n. 145 e art. 11 della L.R. n. 17 del 2/06/2021.
3. La disciplina regolamentare è adottata in conformità al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (di recepimento della “direttiva servizi”), all’Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012 e relative norme attuative regionali; Le norme sul procedimento sono definite in via generale dalla L. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, dalle norme di semplificazione, come precisate dalla D.G.R. n. 1010/2012, dalla D.G.R. 971/2017 e dal D.Lgs. 222/2016, che ha definito il regime amministrativo dei singoli procedimenti in materia di attività commerciale.

### Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s’intendono:
  - a) per **commercio su aree pubbliche**: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);
  - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);
  - c) per **mercato**: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi (DLgs114);
  - d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune;
  - e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (LR 10/01);
  - f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/01);
  - g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/01);

- h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);
- i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno con un minimo di trenta giorni (LR 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- j) per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (DLgs114), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto; ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi in una fiera, a decorrere dal 4 aprile 2013 viene conteggiato come presente l'operatore che partecipa alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio; <sup>(1)</sup>
- k) per **presenze** in un **mercato** <sup>(2)</sup>: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (DLgs114), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- l) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (DLgs114);
- m) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio o altro titolo sostitutivo (es. SCIA di cui all'art. 19 L. 241/90) per gli operatori itineranti;
- n) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a imprese in possesso dei requisiti di legge per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (LR 10/01);
- o) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.
- p) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato DGR2113);
- q) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- r) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs114);
- s) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (DLgs114);
- t) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia, rispondente a una finalità pubblica, che individua i prodotti da porre in vendita in un posteggio, come stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale;
- u) per **fronte di vendita**: ciascuno dei lati del posteggio accessibili alla clientela per la scelta o la visione della merce;
- v) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- w) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- x) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

---

<sup>1</sup> DGR 986/2013, art. 6

<sup>2</sup> DGR2113 – Parte III – **Punto 6.- comma 6:**

“L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.

DGR2113 – Parte III – **Punto 6.- comma 7:**

“Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.”

y) per **rispetto dei requisiti igienico sanitari** si intende per:

- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari:** l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari;
- **mercato in sede propria:** il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- **mercato su strada:** il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- **costruzione stabile:** un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- **negozio mobile:** il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- **banco temporaneo:** insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori:** i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, si configura esclusivamente in presenza di contestuale concessione di plateatico per la disposizione sul terreno di impianti e attrezzature (tavoli, sedie, ombrelloni e simili) idonee all'accoglienza e allo stazionamento della clientela durante la consumazione;
- **alimento deperibile:** qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile:** acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

z) Per **linee guida sulla sicurezza:** contenuti della nota prot. n. 3794 del 12 marzo 2014, diramata dal Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto concerne le indicazioni tecniche per l'installazione e la gestione dei mercati, e, per quanto pertinenti, ai contenuti delle direttive in materia di *safety* e *security*.

**1. Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti**

Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio, attualmente viene esercitata nella seguente area:

**MERCATO MINORE di CROCETTA DEL MONTELLO** (20 posteggi)

**Ubicazione:** PIAZZA G.B. MARCATO

**Tipologia:** ANNAULE

**Giornata di svolgimento:** MARTEDI' MATTINO

**Estremi di istituzione:** Il mercato di Crocetta del Montello esiste da lungo tempo, esso è stato istituito con deliberazione Consiliare n. 171 DEL 07/04/1977, ed attualmente è vigente un regolamento approvato con delibera n. 263 del 09/02/1978.

Il Consiglio Comunale istituì il mercato settimanale "PER IL COMMERCIO AMBULANTE A POSTO FISSO" da svolgersi nel giorno di martedì presso Piazza G. B. Marcato. Il Regolamento non dava indicazione del numero di posteggi da destinarsi al mercato, nell'arco di tempo i posteggi occupati si sono stabilizzati a n. 20.

Superficie complessiva dell'area di mercato mq. 1.770 circa

|                                 |       |                       |        |
|---------------------------------|-------|-----------------------|--------|
| Posteggi settore alimentare     | n. 7  | superficie totale mq. | 376,32 |
| Posteggi settore non alimentare | n. 11 | superficie totale mq. | 652,96 |
| Posteggi produttori agricoli    | n. 2  | superficie totale mq. | 80,64  |

**Posteggi complessivi** **n. 20** **superficie complessiva di vendita mq. 1109,92**

e quindi non più rispondente alla normativa vigente in particolare la Legge regionale n.10/2001.  
Il mercato è stato istituito con delibera di Consiglio

**2. Struttura definitiva delle aree e dei posteggi**

1. Per il mercato di Crocetta del Montello viene approvata la scheda (all. A) e la planimetria (all.B) le quali fanno parte integrante del presente piano, complete delle informazioni previste all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere, di cui alla PARTE II del presente Piano.
2. L'area di svolgimento del mercato settimanale di Crocetta del Montello in Piazza G. B Marcato viene svolta in apposita area delimitata.
3. L'area destinata a sede del mercato è quella indicata negli allegati elaborati tecnici indicanti al comma 1:
  - (a) ubicazione e denominazione;
  - (b) il periodo di svolgimento;
  - (c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
  - (d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
  - (e) l'eventuale numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
  - (f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
  - (g) la disposizione planimetrica dei posteggi, la superficie, la numerazione le eventuali tipologie merceologiche, l'accesso viario e i parcheggi e la circolazione pedonale.
4. La planimetria è consultabile sul sito web del Comune.

**CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

**Art. 1 – Esercizio dell'attività e autorizzazioni**

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. <sup>(3)</sup>
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo pluriennale <sup>(4)</sup> o su qualsiasi area pubblica non vietata ai sensi del successivo art. 28 comma 2, purché in forma itinerante.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
  - **tipo A:** l'atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:
    - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione pluriennale;
    - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione veneto;
    - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione veneto;
    - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
  - **tipo B:** l'atto rilasciato dal Comune nel quale viene avviata l'attività. Esso abilita:
    - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
    - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
    - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
    - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - Autorizzazione a partecipare alle fiere: l'atto rilasciato dal comune sede della fiera. Esso non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. <sup>(5)</sup>
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti di legge per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3, del DLgs114.
6. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

---

<sup>3</sup> Il contenuto della DGR 1902 – Parte II – art. 1, comma 1, è sostituito dalla normativa sopraggiunta

---

<sup>4</sup> Si veda la DGR 986/2013, nella quale si dà atto che hanno cessato di trovare applicazione le disposizioni regionali incompatibili con le predette disposizioni, quali la previsione della durata decennale delle autorizzazioni e concessioni su posteggio ed il rinnovo automatico delle stesse alla scadenza ai sensi dell'articolo 28, comma 15 del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale.

---

<sup>5</sup> DGR 1902 – Parte III – Punto 9, comma 5:

## **Art. 2 – Autorizzazione con posteggio**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione pluriennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto nei successivi specifici articoli del presente regolamento.

## **Art. 3 - Produttori agricoli**

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, o su posteggio assegnato, previo invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, l'assegnazione dello stesso ai produttori agricoli avviene con le medesime modalità previste per il rilascio delle concessioni agli operatori commerciali.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare il limite dei ricavi annui previsti per le ditte individuali e le società dal D.Lgs. 228/2001. <sup>(6)</sup>

## **Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione**

1. In relazione ai subingressi si applicano i procedimenti individuati dalla tabella A, sezione 2, allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. <sup>(7)</sup>
2. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
3. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su comunicazione di subentro del proprietario. Non è richiesta la reintestazione da parte del titolare che affitta l'azienda nel caso di passaggio diretto della gestione tra due affittuari.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica comunicazione. Il Comune prende atto, comunicandolo a tutti gli uffici ed enti interessati, della nuova titolarità dell'acquirente, che subentra nelle restanti annualità della concessione.
5. Il subentro nell'attività deve assicurare la continuità del medesimo settore merceologico.

---

<sup>6</sup> Si veda quanto disposto dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. 228/2001: "Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998."

<sup>7</sup> Si veda la tabella dell'Allegato A del d.lgs. 222/2016, punti 54, 57, 60 e 63 relativi ai casi di subingresso.

## **CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 5 - Concessione del posteggio nei mercati/fiere, durata e rinuncia.**

1. La concessione di posteggio ha durata pluriennale, in base a quanto stabilito dal Comune con le procedure di assegnazione e non è rinnovabile automaticamente a scadenza.
2. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata al Comune e sottoscritta anche dal proprietario dell'azienda.
3. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune, è irrevocabile e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

### **Art. 6 – Tributi per l'occupazione del posteggio**

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità pluriennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone unico (ex tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi) nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del comune.

### **Art. 7 - Decadenza della concessione del posteggio**

1. Salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza, giustificati da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa, l'operatore decade dalla concessione di posteggio:
  - a) Nell'ambito di un mercato, quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze.
  - b) Nell'ambito di una fiera, in caso di assenza per due volte consecutive alla stessa fiera.
2. In caso di società le assenze per le cause sopra indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
3. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.
4. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 30.

### **Art. 8 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso. La soppressione è sempre deliberata dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree.
2. Nei casi di cui per pubblico interesse si renda necessario procedere alla soppressione di un posteggio, il responsabile del servizio comunica agli interessati la determinazione assunta dal Comune, sospendendo la concessione e precisando le specifiche del posteggio proposto per la riassegnazione in altro mercato o area

3. comunale, in continuità della concessione in essere, il termine per l'operatore per presentare osservazioni e la circostanza che, in caso di mancato accordo tra le parti o di rifiuto dello stesso al trasferimento la concessione decade e si procederà alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.
4. In caso di concessione affidata in gestione, la comunicazione, di cui al comma precedente, va trasmessa anche al proprietario dell'azienda.
5. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito delle medesime aree di mercato/fiera, non costituisce modifica del piano ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal dirigente/responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farlo ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.

#### **Art. 9 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento di oneri connessi all'attività**

1. Oltre ai casi previsti dalla normativa, per irregolarità contributiva, e dal successivo art. 30, la concessione è sospesa per omesso pagamento del canone unico, e successivamente revocata nel caso in cui il titolare o l'affittuario della concessione non regolarizzi la propria posizione, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

### **CAPO III – ALTRE NORME GENERALI**

#### **Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori**

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di dimostrare, con idonee modalità, il possesso dell'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili, di dimensioni almeno corrispondenti ad un foglio A4 e caratteri ben visibili, gli indumenti usati posti in vendita. Resta fermo il rispetto delle norme di pubblica sicurezza previste per la commercializzazione di prodotti usati e il rispetto delle norme igienico sanitarie, attestando, nel caso di abbigliamento, che i prodotti posti in vendita sono stati sottoposti ad idonei processi di sanificazione.

## **Art. 10 bis – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera**

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. I concessionari devono tenere il proprio mezzo all'interno dell'area del posteggio concesso, salvo deroga concessa su motivata richiesta dell'interessato. I mezzi non utilizzati all'interno dell'area di vendita del posteggio, dovranno essere parcheggiati, e tenuti chiusi durante lo svolgimento dell'attività di vendita, al di fuori dell'area di mercato, secondo le prescrizioni che l'Amministrazione comunale riterrà di dare ai fini della migliore gestione del mercato e della fruibilità degli spazi limitrofi.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 100 centimetri, *lateralmente* tra banco e banco. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato, salvo specifiche autorizzazioni da parte del Comune. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespolti di qualsiasi tipo.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali prescrizioni o condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, fissate a tutela della sicurezza ed incolumità (*safety e security*) o dell'interesse generale, a salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale, o nel rispetto delle altre attività presenti nella zona.
10. Gli operatori del mercato sono autorizzati alla vendita utilizzando il fronte prospiciente il percorso pedonale principale di fruibilità dell'area di mercato. Ulteriori fronti di vendita potranno essere utilizzati solo nel rispetto dell'organizzazione generale dell'area di mercato, delle dimensioni del posteggio concesso, delle distanze dagli altri operatori e purché ciò sia compatibile con la sicurezza e con un'adeguata mobilità pedonale.
11. Gli operatori sono tenuti ad assicurare il migliore decoro alla propria attività, curando la pulizia e la manutenzione del mezzo, delle tende, degli ombrelloni e delle attrezzature, ed evitando accatastamenti di merci ed imballaggi all'esterno dei mezzi o in aree accessibili al pubblico.
12. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
13. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti con posteggio e, per quanto compatibili e applicabili, all'attività svolta in forma itinerante.

### **Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari. Mercati festivi.**

1. Per i mercati, i posteggi isolati, le fiere e l'attività svolta in forma itinerante, con o senza somministrazione, il Sindaco, in conformità ai principi di indirizzo richiamati nell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, può provvedere a fissare con apposita ordinanza gli orari di esercizio dell'attività precisando le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
2. Gli orari di svolgimento dell'attività, in aggiunta o in alternativa a quanto disposto con ordinanza, sono indicati nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato e fiera. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
3. Il mercato concomitante con una giornata festiva viene effettuato regolarmente. Gli operatori commerciali concessionari e le loro associazioni di categoria, almeno 30 giorni prima, possono presentare domanda di anticipo o posticipo del mercato concomitante con una giornata festiva, purché sottoscritta da almeno la metà più uno dei titolari di posteggio dal mercato.
4. Ai mercati straordinari, di cui all'art. 24, e ai mercati festivi partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di assenza di questi, gli operatori precari che si presentano alla spunta.
5. Il Comune, se lo ritiene opportuno, rileva preventivamente mediante idonea sottoscrizione, eseguita direttamente o tramite associazioni di categoria, gli operatori assegnatari che intendono partecipare al mercato straordinario o festivo, stabilendo, se del caso, una riduzione dell'area di mercato. La mancata sottoscrizione equivale a rinuncia alla partecipazione. Gli operatori che hanno dato la propria adesione alla sottoscrizione sono tenuti a partecipare e, qualora non si presentino il giorno del mercato straordinario o festivo, vengono sanzionati ai sensi del successivo art. 30 comma 3.
6. Nel caso in cui il numero di partecipanti intenzionato a partecipare sia inferiore alla metà dei titolari di concessione, il Comune valuta a propria discrezione l'eventuale sospensione del mercato nella giornata festiva.
7. Non è permesso installarsi nel mercato/fiera e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nella specifica scheda se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

### **Art. 12 – Norme igienico-sanitarie**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dal regolamento CE 852/2004 e dall'Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002, nonché, per i produttori agricoli, da norme igienico sanitarie rivolte all'attività di produzione, manipolazione e vendita alimenti, specifiche di settore, quale la DGR n. 1892 dell'8 luglio 2008.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. CE 852/2004) i commi successivi costituiscono linee

---

<sup>(\*)</sup> Si veda sul tema la RISOLUZIONE MISE 3064/2016 ---- *l'esercizio dell'attività su aree pubbliche è strettamente correlata all'uso di un'area di proprietà pubblica e che quindi rientra nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di utilizzo, ha evidenziato che, ai fini dell'applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari, eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dal comma 3, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010. Non risponderebbe, infatti, a criteri di equità porre limitazioni temporali nei casi di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto in ambiti territoriali nei quali non possono essere adottate ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, per ultimo ma non in ordine di importanza nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici.*

guida per il rispetto dei requisiti igienico sanitari. Per l'aspetto sanzionatorio di applica il DLGS 193/2007.

4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e il corretto conferimento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri, per quanto compatibili, anche per l'attività svolta in forma itinerante.
5. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati nel reg. CE 852/2004 e nell'articolo 3 dell'Ord.Min.Sal.2002.
6. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal d.lgs. 193/2007, dal reg. CE 852/2004, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'Ord.Min.Sal.2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
7. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - a. essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - b. avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
  - c. avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
9. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'OMS2002.
8. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di <sup>(8)</sup>:
  - a. idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
  - b. serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
  - c. lavello con erogatore automatico di acqua;
  - d. serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
  - e. adeguato piano di lavoro;
  - f. rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002 <sup>(9)</sup>.
9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate dal reg.CE 852/2004 e all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell'OMS2002, che riguardano:
  - a. carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
  - b. prodotti di gastronomia cotti;
  - c. prodotti della pesca;
  - d. molluschi bivalvi vivi;
  - e. prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.

---

<sup>8</sup> OMS2002 – art. 5 – comma 3.

<sup>9</sup> OMS2002 – art. 6 – comma 1 - lettera c) – punti 1), 2), 3) e 6)

1) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

2) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;

3) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;

6) è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, purché al momento su richiesta dell'acquirente.

10. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del DLgs114<sup>(10)</sup>.
11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice<sup>(11)</sup>.
12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile<sup>(12)</sup>.
13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dal reg. CE 852/2004 e dal d.lgs. 193/2007.
14. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata a notifica all'autorità sanitaria, presentando idonea segnalazione certificata tramite il SUAP competente.
15. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4<sup>(13)</sup> dell'OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
  - a. allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
  - b. scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
  - c. allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

16. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche restano fermi gli obblighi previsti dall'attività di autocontrollo.
17. Per la vendita di animali da cortile, si applicano le disposizioni di cui al titolo I del DPR 8 febbraio 1954, n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e dell'art. 11 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

---

<sup>10</sup> OMS2002 – art. 6 – comma 2.

<sup>11</sup> OMS2002 – art. 6 – comma 3.

<sup>12</sup> OMS2002 – art. 6 – comma 4.

<sup>13</sup> OMS2002 – art. 4 – comma 1 – lettere c), d), e):

c) impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;

d) impianto idraulico di scarico che in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;

e) impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero. Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo.

**Art. 12 bis– Norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas durante mercati, fiere ed altre manifestazioni con presenza di bancarelle o strutture fisse o rimovibili, autocarri ed auto negozi**

1. Gli operatori dotati di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) dotati di bombole, devono rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.
3. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione.
4. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3, deve essere in possesso dell'attestazione di conformità dell'impianto, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto installato alle norme previste in materia. Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica in conformità alle istruzioni del fabbricante.
5. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta attestazione di conformità, nonché le attestazioni delle relative manutenzioni effettuate, da esibire all'organo di controllo qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dei mercati e delle varie manifestazioni. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.
6. Le suddette prescrizioni dovranno essere osservate anche dagli operatori itineranti, con divieto di esercizio nelle aree in prossimità di elementi incompatibili ai fini della sicurezza, nonché dagli operatori precari nei posteggi eventualmente individuati dal Comune.

**CAPO IV – MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI**

**Art. 13 - Piano dei mercati/fiere**

1. I mercati/fiere e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano (art. 2 della LR10).
2. Le aree da destinare a sede di mercato/fiera o posteggio isolato sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato/fiera o posteggio isolato indicanti:
  - a) ubicazione e denominazione;
  - b) il periodo di svolgimento;
  - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
  - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
  - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
  - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
  - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato/fiera o posteggio isolato;
  - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
  - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
3. Modifiche inerenti la superficie o la tipologia merceologica di singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che non alterano l'equilibrio complessivo del mercato, sono disposte, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta comunale e sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farle ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque

in occasione dell'adozione di un nuovo piano.

4. Alla scheda di ciascun mercato/fiera o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
5. Le schede dei mercati e dei posteggi isolati e il presente regolamento sono resi disponibili sul sito comunale.
6. Gli atti di rilevazione delle assenze/presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio comunale competente, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

#### **Art. 14 - Funzionamento del mercato/fiera**

1. Il mercato/fiera è gestito/a dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato/fiera, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento ad associazioni di categoria e consorzi di operatori sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività mercatali.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.
4. Al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco annuale dei partecipanti alla fiera l'operatore già titolare di concessione pluriennale deve produrre al comune, almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fiera, copia delle ricevute di pagamento degli eventuali oneri di partecipazione o, in ogni caso, comunicazione attestante la propria volontà di partecipazione.

#### **Art. 15 – Assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati/fiere**

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato, di un posteggio isolato o di una fiera, è rilasciata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi, sia in caso di nuova istituzione che in caso di assegnazione di posteggi liberi e disponibili in mercati/fiere già istituiti.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione pluriennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare domanda al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando pubblicato nel sito comunale.
3. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi per ogni settore merceologico nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Nei mercati superiori a cento posteggi, il limite dei posteggi è elevato a tre, per ogni settore merceologico. <sup>(14)</sup> L'eventuale assenso all'utilizzo in forma congiunta di due o più posteggi contigui da parte di un operatore non rileva ai fini del numero di posteggi attribuibili, salvo che l'unificazione non venga formalizzata nel piano con la costituzione di un unico ramo d'azienda formato dal nuovo posteggio con dimensioni sommate.

---

14

oligopolio (...) un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale; il limite è innalzato a tre posteggi per ogni settore merceologico nel caso dei mercati di grandi dimensioni costituiti da un numero di posteggi superiore a cento.

Si dà pertanto atto che cessano di trovare applicazione le disposizioni della disciplina regionale incompatibili con quanto sopra evidenziato e stabilito dall'Intesa (...) sia per i mercati che per le fiere.

## **Art. 16 - Trasferimento dei mercati/fiere**

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato/fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di un posteggio con dimensioni e caratteristiche il più possibile simile a quello precedente. Qualora il trasferimento non riguardi l'intero mercato ma nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate esso è deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree.
2. Nel caso in cui il trasferimento comporti la soppressione di uno o più posteggi, i posteggi soppressi dovranno essere collocati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
  - b) nell'ambito delle aree di mercato o fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.
3. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al seguente art. 22. Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
4. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
5. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

## **Art. 17 - Ampliamento dei posteggi**

1. Il responsabile del servizio, a richiesta, autorizza l'ampliamento di un posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo....) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato o precluso e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

## **Art. 18 - Posteggi liberi – Migliorie**

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato/fiera, usufruendo contestualmente della concessione pluriennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato/fiera, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio pubblica idoneo avviso nel sito comunale contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini e modalità di presentazione della domanda.
3. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria viene concessa seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza nel mercato/fiera da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin

dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

- c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
5. Il dirigente/responsabile del servizio può invitare gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria.
  6. Non si procede alla procedura di miglioria nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione ai sensi del precedente art. 8 e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

#### **Art. 19 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari**

1. I posteggi liberi o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato/fiera ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo A e B, di cui all'art. 1, comma 3, secondo la rispettiva "graduatoria precari", distinta per settore merceologico qualora nel mercato/fiera siano presenti aree destinate a specifici settori merceologici.
2. La graduatoria precari nel mercato/fiera viene stilata secondo i criteri di priorità definiti al successivo art. 22.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. A partire dall'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato/fiera comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
5. La spunta è effettuata, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.
6. Gli operatori "precari" dovranno dimostrare, con idonee modalità, il possesso dell'autorizzazione di tipo A o B, di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
7. **Per i mercati:**

Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare almeno 7 giorni prima, all'ufficio comunale competente, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- dati identificativi della ditta;
- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
- data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte);
- nel caso di autorizzazione relativa ad entrambi i settori, l'indicazione del settore merceologico, alimentare - non alimentare, per il quale intende partecipare alla spunta. Non è possibile partecipare alla spunta per entrambi i settori merceologici con la medesima autorizzazione.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'assegnazione complessiva del numero massimo di posteggi assegnabili a ciascun operatore per ciascun settore e mercato. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione pluriennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

## 8. Per le fiere:

Gli operatori che intendono partecipare a titolo precario sono tenuti a presentare, per ogni edizione, all'ufficio comunale competente, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, apposita domanda contenente i medesimi dati indicati al comma precedente.

Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse.

9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
10. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

## Art. 20 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato/fiera, in conformità ai limiti minimi fissati dalla normativa regionale<sup>(15)</sup>.
2. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato/fiera. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 19.
3. In uno stesso mercato o fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
4. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata pluriennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, comunque non inferiori a 30 giorni.
5. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
6. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

## Art. 21 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene, previa apposita comunicazione di partecipazione attestando l'avvenuta presentazione al Comune competente della comunicazione di inizio attività, sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
  - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato/fiera;
  - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai

- sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;  
c) sorteggio.

## Art. 22 - Graduatorie di mercato/fiera e registro assenze

1. I competenti uffici del comune, al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, provvedono a stilare due distinte graduatorie secondo i seguenti criteri:
2. **“Graduatoria assegnatari”** di posteggio nei mercati/fiere: La graduatoria dei titolari di posteggio distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata nell'ordine secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza nel mercato/fiera <sup>(16)</sup>;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
3. **“Graduatoria precari”**:
  - a) **nei mercati**: La graduatoria degli operatori precari distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle “definizioni” alla lettera k). Per quanto riguarda le presenze effettuate prima dell'emanazione della DGR633 (pubblicata sul BUR n. 38 del 15.04.2003) restano valide le presenze registrate a termini della normativa previgente;  
Nel caso di trasferimento in proprietà o gestione di un ramo di azienda, il subentrante acquisisce le presenze giornaliere maturate dal precedente titolare nell'ambito del mercato, valutabili in caso di assegnazione dei posteggi liberi del mercato.
  - b) **nelle fiere** <sup>(17)</sup>: La graduatoria degli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera entro almeno 60 giorni prima del suo inizio redatta secondo i seguenti criteri:
    1. maggiore numero di presenze maturate nella fiera sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata, quale che sia la residenza, sede o nazionalità dell'operatore, come specificato nelle “definizioni” alla lettera J);
    2. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
4. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

<sup>16</sup> DGR2113 – Parte III – Punto 4, comma 3 .

“ ... anzianità di presenza ..... intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio.”

<sup>17</sup> DGR2113, punto 9, comma 7, lettera b): la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni nuovo assegnatario è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente a copia del presente regolamento e della scheda della fiera.

5. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
6. L'addetto al controllo nel mercato/fiera annota le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in appositi registri.
7. Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso l'ufficio competente, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

### **Art. 23 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento del mercato settimanale di Crocetta del Montello viene svolta in apposita area delimitata in Piazza G.B. Marcato ed è circoscritta da un senso unico di marcia che consente l'immediato accesso dei mezzi di primo soccorso (Analisi tecnica mercato di Crocetta del Montello - Allegato C) .
2. All'area mercatale si accede da Via Erizzo, da Via A. De Gasperi e da Via G. Carducci, con possibilità di parcheggio in Piazza G. B. Marcato (nei parcheggi antistanti i condomini Nord e Sud), ma anche lungo la Via A. De Gasperi o nel parcheggio del Municipio.
3. L'arredo urbano è curato: la pavimentazione è su asfalto. L'area del mercato è delimitata da paletti dissuasori e non possono accedere veicoli tranne quelli degli operatori mercatali, sull'area di perimetro sono stati installati cestini porta rifiuti, panchine ed alberi.
4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'ambito del posteggio, dovranno essere posteggiati in Via A. De Gasperi o Via Carducci.

### **Art. 24 - Mercati straordinari**

1. Su iniziativa del Comune o su proposta presentata per iscritto dagli operatori del mercato o dalle loro Associazioni, almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti.
2. Ai mercati straordinari si applicano le procedure e le disposizioni contenute nell'art. 11.
3. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria assegnatari e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
5. Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto.

## **CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE – MANIFESTAZIONI**

### **Art. 25 - Autorizzazioni temporanee**

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, a imprese in possesso dei requisiti di legge per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso comune per l'area interessata alla manifestazione, previa idonea procedura ad evidenza pubblica. qualora il Comune ritenga ne sussistano i presupposti.

3. In relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell'evento il Comune può definire procedure semplificate per l'utilizzo della SCIA in luogo dell'autorizzazione da parte degli operatori non già in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
4. Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'attività svolta all'interno di aree concesse per eventi o manifestazioni.

#### **Art. 25-bis - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti**

1. In conformità a quanto previsto dalla disciplina regionale <sup>(18)</sup>, durante lo svolgimento delle sagre e delle fiere, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente alla manifestazione.
2. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla manifestazione. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la manifestazione potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori ed il comune.

#### **Art. 25-ter - Criteri per la definizione e l'assegnazione dei posteggi**

1. La localizzazione, le caratteristiche - sia dimensionali che tipologiche - delle aree e dei posteggi, la necessità o meno da parte dei partecipanti di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa nonché le specializzazioni merceologiche ammesse, sono definite dall'Amministrazione Comunale in accordo con gli organizzatori delle varie manifestazioni, in base alla predisposizione di un progetto, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 26-quater, comma 2 e, qualora il Comune ritenga ne sussistano i presupposti., previa procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'area e/o di organizzazione dell'evento.
2. La concessione del posteggio è limitata ai giorni di durata di ciascuna manifestazione, compresi i tempi strettamente necessari ad effettuare l'installazione e lo smontaggio delle eventuali attrezzature.
3. L'operatore assegnatario in base a graduatoria che nel giorno di svolgimento della manifestazione non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente; qualora l'assegnatario non possa partecipare alla manifestazione per impedimenti comprovati ed il suo posteggio venga assegnato ad altro operatore, l'assegnatario avrà diritto al rimborso del canone per l'occupazione eventualmente versato e la giornata viene comunque considerata ai fini del conteggio delle presenze.
4. Nell'ambito delle aree pubbliche concesse agli organizzatori di fiere e manifestazioni, per le manifestazioni svolte in conformità al successivo art. 26-quater e dove è espressamente prevista la presenza di operatori commerciali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, non viene rilasciata concessione temporanea e l'assegnazione dei posteggi può avvenire a cura degli organizzatori della manifestazione, purché siano garantite condizioni di partecipazione aperte ed eque, senza porre condizioni discriminatorie, né richiedendo differenti prestazioni ad analoghi operatori.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e per quanto compatibili, all'attività svolta all'interno di aree interessate da manifestazioni temporanee si applicano le norme generali previste dai precedenti capi II e III.

---

<sup>18</sup> Punto 5 dell'Allegato A alla DGR 21 febbraio 2017, n. 184.

## **Art. 25-quater - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni temporanee**

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per l'esercizio dell'attività di commercio/somministrazione su suolo pubblico o la presentazione della SCIA avviene in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso oppure di attività commerciali di merceologie specifiche, in occasione di festività, fiere mercato e sagre, e nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura che si configurano come riunioni straordinarie di persone.
2. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico per le iniziative di cui al comma 1 la predisposizione di specifici progetti nei quali devono essere evidenziate:
  - a) le finalità;
  - b) le merceologie interessate;
  - c) la localizzazione e lo spazio richiesto;
  - d) le modalità di organizzazione delle aree di vendita;
  - e) il progetto di allestimento delle attrezzature;
  - f) l'elenco degli operatori per i quali si chiede l'ammissione alla manifestazione;
  - g) le domande di autorizzazione temporanea degli operatori di cui all'elenco del punto precedente.
3. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale all'accettazione del progetto.
4. Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee ad una stessa ditta per lo stesso periodo ed evento.
5. E' consentito il rilascio di autorizzazioni/concessioni temporanee di durata non superiore a 30 giorni in occasione del Natale, per la vendita di addobbi o alberi natalizi, o del Carnevale, per la vendita di dolci o prodotti carnevaleschi.
6. In tutti gli altri casi, diversi da quanto previsto dai precedenti commi, per l'attività di commercio su area pubblica si applica quanto disposto relativamente alle soste per il commercio in forma itinerante al capo VI.

## **CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 26 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del DLgs 114, è di competenza del Comune nel quale l'operatore intende avviare l'attività.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata idonea istanza al Comune, tramite il SUAP, nella quale devono essere precisati:
  - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale e i requisiti specifici professionali previsti per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
  - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Nei casi di irregolarità o incompletezza, il Comune ne dà comunicazione al richiedente, tramite SUAP, indicandone le cause. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda.

3. Lo stesso soggetto può essere titolare di una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso, che deve essere comunicato al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione o al Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.

4. Il titolare di autorizzazione comunica il cambiamento di residenza al comune che ha autorizzato l'attività e che mantiene la competenza. <sup>(19)</sup>

### **Art. 27 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dalla legislazione vigente o dal comune o comunque dallo stesso sottoposta a condizioni particolari, ai sensi dell'art. 2 della LR10, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale. <sup>(20)</sup>

Nelle aree demaniali non comunali il commercio in forma itinerante è vietato senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

2. Il Comune individua le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del precedente comma, eventualmente approntando anche una planimetria del territorio comunale. L'attività in forma itinerante non può in ogni caso svolgersi:

- a) nelle aree poste ad una distanza in linea d'aria inferiore a m. 500 dall'area nella quale è in corso di svolgimento l'attività di vendita su posteggio nel mercato, in un posteggio isolato o nei mercati riservati ai produttori agricoli;
- b) nelle aree poste ad una distanza in linea d'aria inferiore a m. 500 dall'area nella quale sono in corso di svolgimento manifestazioni temporanee, quali concerti, spettacoli, sagre e simili.

Ai fini della determinazione della distanza, per area della manifestazione si intende il perimetro interessato dalla stessa, comprese strade ad essa riservate, anche temporaneamente, ogni area riservata al passaggio o allo stazionamento del pubblico, nonché aree adibite a parcheggio riservato alla manifestazione.

3. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di dimostrare, con idonee modalità, il possesso dell'autorizzazione in originale.
4. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.
5. Per quanto compatibili, all'attività svolta in forma itinerante si applicano gli obblighi, i divieti e le prescrizioni previste dagli articoli 10 e 10-bis.

### **Art. 28 – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri <sup>(21)</sup> e con il divieto di

---

<sup>19</sup> Il soggetto comunica il cambiamento della residenza al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, che mantiene la competenza: "Con riferimento alle autorizzazioni rilasciate ... è venuto meno l'obbligo di prendere in carico l'autorizzazione dal nuovo Comune di residenza previsto dal comma 6 dell'art. 3 della parte II della DGR 2113/2015" (nota Regione Veneto prot. 335353 del 19.7.2012)

<sup>20</sup> LR10 – Art. 4, comma 4-bis. "È vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti." (comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, LR 25.2.2005 n. 7).

DGR 1902 – Parte II - Punto 3, comma 9 "Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4-bis della l.r. 10/2001 il Comune considera, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, la popolazione residente e domiciliata senza fissa dimora iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente di cui alla l. 24 dicembre 1954 n. 1128."

<sup>21</sup> LR10 – Art 4 – comma 3. Si veda a proposito:  
RISOLUZIONE MISE 74808 del 6 maggio 2013:

*"per quanto concerne la richiesta di parere sui limiti all'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante stabiliti dal regolamento comunale in linea con la legge regionale (...) non si può che ribadire che l'attività in discorso non può esercitarsi stabilmente occupando una porzione di suolo pubblico e*

tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
5. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti per gli operatori commerciali, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

## CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 29 - Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della LR10.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

### Art. 30 – Revoca e sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 <sup>(22)</sup><sup>(23)</sup>, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 (L. 5.000.000) a Euro 15.493,00 (30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce <sup>(24)</sup>.
- 1bis. Si applica la medesima sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) (pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce <sup>(25)</sup>) anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis della

---

*lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza. Stabilire orari di permanenza o stazionamenti successivi a distanze prestabilite però non risulta in linea con i principi in precedenza richiamati (di liberalizzazione) salvo che non si tratti solo di indicazioni di massima ed esemplificative ai fini dell'individuazione di modalità elusive del divieto di ingiustificato stazionamento in assenza di richieste dell'utenza."*

RISOLUZIONE MISE 20439 del 6 febbraio 2014 (o anche Ris. 147133/2015)

*(...) l'occupazione occasionale del suolo pubblico può essere giustificata unicamente per il tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza.*

*(...) la permanenza di un soggetto in possesso dell'autorizzazione di tipo b) su una porzione di suolo pubblico con le modalità e i tempi propri dell'occupazione fissa del medesimo suolo configura l'esercizio di un'attività di tipo a) sprovvista del corrispondente titolo autorizzatorio e conseguentemente sanzionabile ...*

*la differenza sostanziale tra le due tipologie di commercio su area pubblica infatti non sussiste in relazione alle caratteristiche dell'area occupata bensì è da ricondurre al tempo ed alle modalità di svolgimento delle medesime.*

-----  
<sup>22</sup> DLgs114 – art. 28 – commi 9 e 10.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

-----  
<sup>23</sup> DGR2113 – Parte II – Punto 3, comma 13 :

Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

-----  
<sup>24</sup> DLgs114 – art. 29 – comma 1.

-----  
<sup>25</sup> DLgs114 – art. 29 – comma 1.

LR10/01 (commercio su aree espressamente vietate dal Comune – commercio nei centri storici dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti) <sup>(26)</sup>

2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 10 e 28 <sup>(27)</sup> del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 <sup>(28)</sup>.
3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 10 bis e 28bis del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 <sup>(29)</sup>.
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione <sup>(30)</sup>. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
  1. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  2. il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
  3. la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore <sup>(31)</sup> <sup>(32)</sup>:
  - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
  - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa; <sup>(33)</sup><sup>(34)</sup>

<sup>26</sup> LR10 – art. 5, comma 3bis (aggiunto dall'art. 16, comma 2, LR 25.2.2005 n. 7)

<sup>27</sup> DGR 1902 – Parte II – art. 1, comma 2.

2. Si rammenta che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

<sup>28</sup> -----  
Trasposizione nel regolamento del DLgs114 – art. 29, comma 2 e art. 22, comma 3 (DGR 2113/05).

<sup>29</sup> Legge 16.01.2003 n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (GU n. 15 del 20.01.2003 – Suppl.Ordinario n. 5)

– Art. 16 “Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali”.

1. Dopo l'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: “Art. 7-bis.”

<sup>30</sup> DLgs114 – art. 29 – comma 3.

<sup>31</sup> DLgs114 – art. 29 – comma 4 come integrato dalla LR10 – art. 5 – comma 1.

<sup>32</sup> DGR2113 – Parte II – Punto 3, comma 11 :

“11. I Comuni che hanno rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA devono verificare che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

<sup>33</sup> DGR2113 – Parte II – Punto 2, comma 20

“... nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.”

- c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità. <sup>(35)</sup>
  - d) non sia più in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività.
7. In caso di revoca di autorizzazione affidata in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
8. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 7, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

### **Art. 31 – Definizioni e modalità gestionali degli espositori/dimostratori/ enti/associazioni e propaganda politica**

1. Sono espositori/ dimostratori le società in possesso di regolare iscrizione presso il registro imprese della CCIAA, che intendono illustrare le caratteristiche di un proprio prodotto, fabbricato o commercializzato, senza svolgere alcuna attività di vendita sul posto.
2. E' ammessa la dimostrazione e/o illustrazione di una sola tipologia di attrezzi, o di strumenti, o di prodotti comunque idonei all'illustrazione sul posto (a titolo esemplificativo: solo coltelli, solo trita verdure, solo pannelli solari, ecc.).
3. I posteggi sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai dimostratori/espositori che abbiano preventivamente presentato la domanda di partecipazione.
4. Ogni espositore/dimostratore può partecipare a non più di due mercati nell'arco di un anno e non consecutivamente.
5. I dimostratori/espositori non hanno priorità di assegnazione di tali spazi rispetto ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie degli spuntisti.
6. La richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale o referendaria o di raccolta fondi svolta da enti o da associazioni per iniziative di interesse collettivo non aventi scopo di lucro, deve essere presentata con significativo anticipo rispetto alla data dell'iniziativa richiesta per consentire all'ufficio competente di svolgere la fase istruttiva della pratica e di rilasciare la relativa autorizzazione.
7. Qualora si renda necessario, i rappresentanti delle formazioni politiche o movimenti sono convocati per concordare un calendario condiviso sull'utilizzo degli spazi disponibili.
8. L'autorizzazione per l'occupazione di posteggio o di area limitrofa al mercato viene concessa qualora sia compatibile con il normale svolgimento del mercato.

### **Art. 32 – Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10, come modificata con successive Leggi Regionali 3 ottobre 2003 n. 19, 25 febbraio 2005 n. 7, L.R. 25 luglio 2008, n. 7 (e s.m.i. L.R. 11/2014, L.R. 14 maggio 2013, n. 8, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 222 (all. tabella A, sez. 2), alla DGR 1902 del 20 luglio 2001 nel testo integrato e coordinato approvato con DGR 2113 del 2 agosto 2005, D.G.R. 5 luglio 2012, n. 1010 D.G.R. 23 dicembre 2016, n. 2186, e D.G.R. 23 giugno 2017, n. 916 e art. 1 comma 686 della L. 30.12.2018, n. 145.

### **Art. 33 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

---

<sup>34</sup> DGR2113 – Parte II – Punto 5, comma 2

“..... Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.”

<sup>35</sup> LR10 – art. 5, comma 1, lettera b-bis (aggiunta dall'art. 20 LR 3.10.2003 n. 19)

## SCHEDA MERCATO DI CROCETTA DEL MONTELLO

### MERCATO MINORE di 20 POSTEGGI

Ubicazione: PIAZZA G. B. MARCATO

Tipologia: ANNUALE

Giornata di svolgimento: MARTEDI'

La struttura del mercato è la seguente:

Superficie complessiva dell'area di mercato mq. 1.770 circa

|                                 |       |                       |        |
|---------------------------------|-------|-----------------------|--------|
| Posteggi settore alimentare     | n. 7  | superficie totale mq. | 376,32 |
| Posteggi settore non alimentare | n. 11 | superficie totale mq. | 652,96 |
| Posteggi produttori agricoli    | n. 2  | superficie totale mq. | 80,64  |

**Posteggi complessivi n. 20 superficie complessiva di vendita mq. 1109,92**

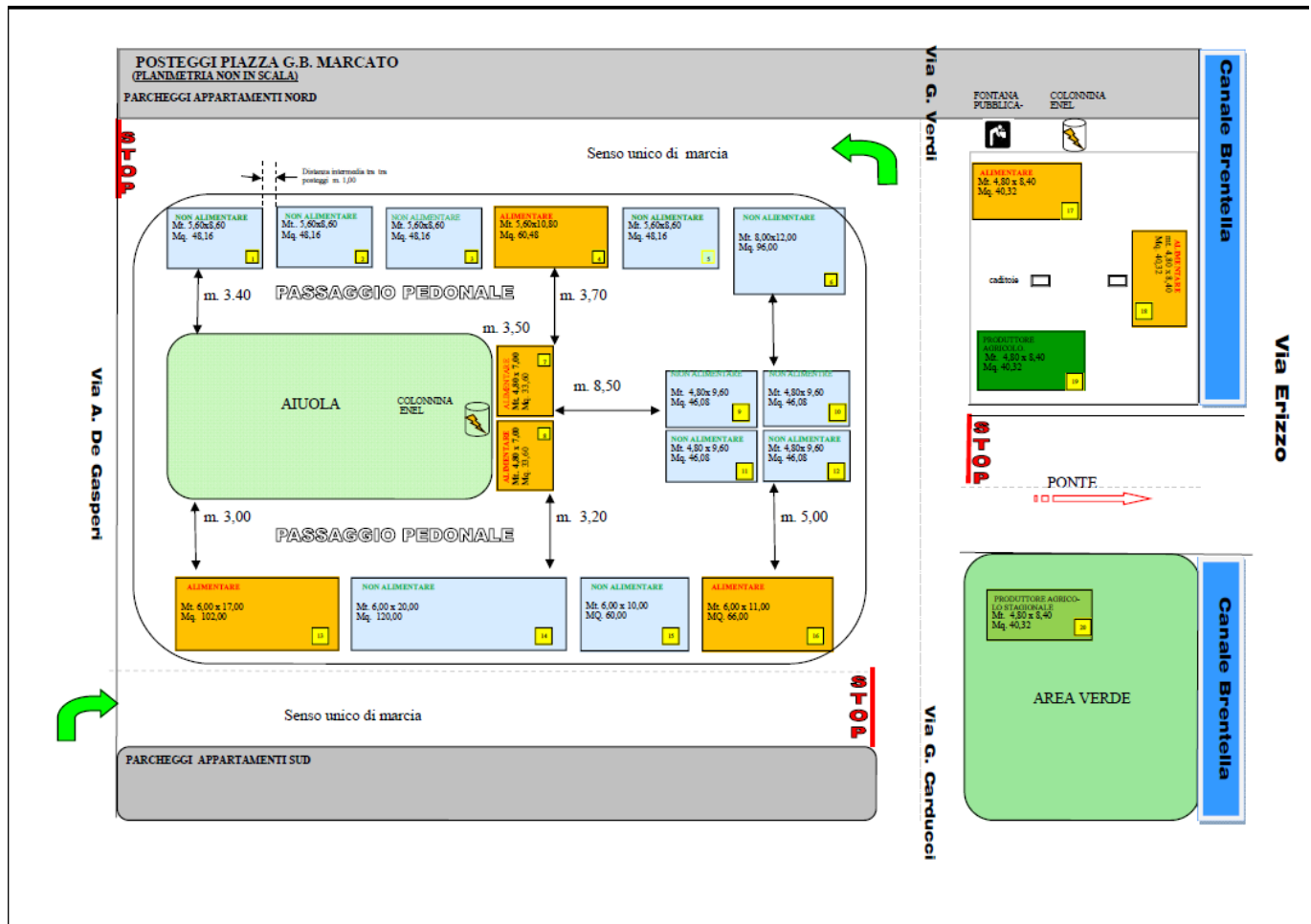
I posteggi dislocati hanno le seguenti dimensioni e/o caratteristiche :

| Nr. posteggio | Dimensione   | Tot. superficie mq.                                               | Settore merceologico           | Tipologia              |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1             | 5,60 x 8,60  | 48,16                                                             | Non alimentare                 | Nessuna                |
| 2             | 5,60 x 8,60  | 48,16                                                             | Non alimentare                 | Nessuna                |
| 3             | 5,60 x 8,60  | 48,16                                                             | Non alimentare                 | Nessuna                |
| 4             | 5,60 x 10,80 | 60,48                                                             | Alimentare                     | Nessuna                |
| 5             | 5,60 x 8,60  | 48,16                                                             | Non alimentare                 | Nessuna                |
| 6             | 8,00 x 12,00 | 96,00                                                             | Non alimentare                 | Nessuna                |
| 7             | 4,80 x 7,00  | 33,60                                                             | Alimentare                     | Nessuna                |
| 8             | 4,80 x 7,00  | 33,60                                                             | Alimentare                     | Nessuna                |
| 9             | 4,80 x 9,60  | 46,08                                                             | Non alimentare                 | Nessuna                |
| 10            | 4,80 x 9,60  | 46,08                                                             | Non alimentare                 | Nessuna                |
| 11            | 4,80 x 9,60  | 46,08                                                             | Non alimentare                 | Nessuna                |
| 12            | 4,80 x 9,60  | 46,08                                                             | Non alimentare                 | Nessuna                |
| 13            | 6,00 x 17,00 | 102,00                                                            | Alimentare                     | Nessuna                |
| 14            | 6,00 x 20,00 | 120,00                                                            | Non alimentare                 | Nessuna                |
| 15            | 6,00 x 10,00 | 60,00                                                             | Non alimentare                 | Nessuna                |
| 16            | 6,00 x 11,00 | 66,00                                                             | Alimentare                     | Nessuna                |
| 17            | 4,80 x 8,40  | 40,32                                                             | Alimentare                     | Nessuna                |
| 18            | 4,80 x 8,40  | 40,32                                                             | Alimentare                     | Nessuna                |
| 19            | 4,80 x 8,40  | 40,32                                                             | Produttore agricolo            | Nessuna                |
| 20            | 4,80 x 8,40  | 40,32 area verde sulla quale non vanno posti i mezzi di trasporto | Produttore agricolo stagionale | Animali di bassa corte |

#### 7. Orario di mercato:

- Occupazione posteggi e allestimento attrezzature dalle ore 7.00 alle ore 8.00
- Operazioni di vendita dalle ore 8.00 alle ore 12.30
- Smontaggio attrezzature e sgombero totale dalle ore 12.30 alle ore 13.30
- Assegnazione posteggi liberi precari dalle ore 8.00 alle ore 8.30

## PLANIMETRIA MERCATO



## ANALISI TECNICA MERCATO SETTIMANALE DI CROCETTA DEL MONTELLO

### **1. Premessa**

I Comuni del Veneto, in sintonia con la programmazione regionale per l'insediamento di attività commerciali (L.R 15/04) hanno il compito di promuovere e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane ed inoltre, in ottemperanza alle nuove norme in materia (L. R. n. 10/01), devono regolamentare il commercio su aree pubbliche.

### **2. Analisi del territorio**

#### **PROFILO DEMOGRAFICO**

Raggiunti i 6.000 abitanti nel primo quarto del secolo scorso il comune di Crocetta del Montello ha mantenuto costante la sua popolazione fino alla fine degli anni 1940. Successivamente, dopo una lieve flessione registrata negli anni 1950, si è stabilizzato intorno ai 5.600 residenti. Contemporaneamente alla crescita che ha interessato tutto il Veneto, c'è stata una lenta ripresa demografica, attualmente la media degli abitanti è di 6.000 (6.093 abitanti al 31/12/2016).

#### **PROFILO URBANISTICO-AMBIENTALE:**

##### **ESTENSIONE DEL TERRITORIO E CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

Il territorio del comune di Crocetta del Montello si estende in una piana compresa tra il fiume Piave e le prime propaggini a nord-ovest del Montello; il centro del Comune, lungo la traiettoria di Via Erizzo, è attraversato dal canale di irrigazione Brentella.

Compreso tra i 330 e i 113 metri sul livello del mare – con un'escursione altimetrica di circa 217 metri – il comune si estende su una superficie di 26,38 Km<sup>2</sup>, nei quali rientrano le frazioni di Ciano e Nogarè.

##### **CONFINI CON GLI ALTRI COMUNI:**

Il paese confina a ovest con il comune di Cornuda; a nord-ovest con Pederobba e Vidor; a nord-est con Moriago della Battaglia; a est con Volpago del Montello; a sud con il comune di Montebelluna.

##### **PROFILO VIARIO - PRINCIPALI ARTERIE**

Il territorio comunale si sviluppa all'interno di un sistema infrastrutturale i cui fulcri sono le città di Treviso, Belluno e Feltre. La sua prossimità al ponte di Vidor la rende passaggio tra sinistra e destra Piave ma, essendo esso punto di forza della SP n. 2 – Via Erizzo, Crocetta in parte risente del grande flusso di traffico proveniente da entrambe le direzioni.

Con i comuni di Nervesa e Montebelluna, Crocetta rappresenta un vertice del sistema infrastrutturale del Montello e punto di relazione tra lo stesso e il corridoio della SP n. 348 “Feltrina” che, pur attraversandolo, interessa solo marginalmente il territorio comunale, limitando ai confini le criticità legate al traffico.

La viabilità locale è invece rappresentata dalla via Sant'Andrea, poi SP 77 – che rappresenta la linea di congiunzione tra tutti i nuclei urbani sul Piave a partire da Nogarè – e dalla SP 2 – Via Erizzo, che costituisce l'asse nord-sud: esse si incrociano proprio poco a nord di Villa Sandi e Villa Ancillotto.

Il territorio comunale è interessato infine da un sistema di viabilità secondaria di grande valore panoramico, dato da una linea che fiancheggia il Piave – Via Piave-Via Belvedere – e dallo Stradone del Bosco.

### **3. Funzionalità e produttività della rete di vendita in sede fissa**

#### **LA SITUAZIONE ATTUALE**

Il Comune di Crocetta del Montello dispone alla data del 31/12/2016 di n. 49 punti vendita di esercizi di dimensione inferiore a 250 mq., n. 1 struttura di vendita da 250 mq. a 1500 mq., e n. 1 grande struttura di vendita (Centro Commerciale Crocetta), per una superficie di vendita totale di mq. 6.548.

Le superfici occupate da ogni singolo settore merceologico sono:

Mq. 569 pari al 8,98 % ALIMENTARE

Mq. 4521 pari al 69,04 % NON ALIMENTARE

Mq. 1458 pari al 22,26 % MISTO

In conclusione i risultati dell'analisi mostrano nel Comune di Crocetta del Montello, una rete commerciale in sede fissa carente rispettivamente al settore alimentare e misto, per cui la presenza del mercato settimanale offre un supporto importante al servizio.

### **4. Il commercio su aree pubbliche**

#### **IL MERCATO SETTIMANALE A CROCETTA DEL MONTELLO**

Il mercato settimanale di Crocetta del Montello si svolge nella giornata di martedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

L'area che viene utilizzata per tale attività è Piazza G. B. Marcato.

Il mercato è attualmente costituito da 20 banchi di cui 7 alimentari, 11 non alimentari e 2 produttori agricoli (di cui uno stagionale per la tipologia di animali di bassa corte), di fatto ci sono una decina di operatori fissi e la prevalenza è di precari.

Le superfici occupate da ogni singolo settore merceologico sono:

Mq. 376,32 pari al 33,90 % ALIMENTARE

Mq. 652,96 pari al 58,83 % NON ALIMENTARE

Mq. 80,64 pari al 7,26 % PRODUTTORE AGRICOLO

Confrontando tali dati con quelli relativi al commercio in sede fissa, si riscontra che le tipologie sono più equilibrate e la tipologia merceologica alimentare da maggiore offerta di servizio all'utente.

**ACCESSI:** all'area mercatale si accede da Via Erizzo, da Via A. De Gasperi e da Via G. Carducci, con possibilità di parcheggio in Piazza G. B. Marcato (nei parcheggi antistanti i condomini Nord e Sud), ma anche lungo la Via A. De Gasperi o nel parcheggio del Municipio.

**ARREDO URBANO:** l'arredo urbano è curato: la pavimentazione è su asfalto. L'area del mercato è delimitata da paletti dissuasori e non possono accedere veicoli tranne quelli degli operatori mercatali, sull'area di perimetro sono stati installati cestini porta rifiuti, panchine ed alberi.

**VIABILITA':** la viabilità di Crocetta del Montello, data la ristretta dimensione del mercato, non viene compromessa.

**SICUREZZA:** Per quanto riguarda la sicurezza del mercato la collocazione dei banchi e delle strutture necessarie permette il passaggio di mezzi di pubblica sicurezza o di soccorso per la tutela non solo degli operatori ma anche dei consumatori in tutta l'area del mercato.

L'area mercatale è circoscritta da un senso unico di marcia che consente l'immediato accesso dei mezzi di primo soccorso.

#### ***4.1. Norme igienico-sanitarie***

Il Comune assicura la funzionalità delle aree relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, assicura la conformità alle norme igienico-sanitarie e la conformità degli impianti.

#### ***4.2. I mercati nei Comuni limitrofi***

Per quanto riguarda i Comuni contermini Cornuda ha un proprio mercato settimanale il giovedì, Montebelluna e Caerano di San Marco il mercoledì.

#### ***4.3. Conclusioni***

La presenza del mercato settimanale a Crocetta del Montello è importante per elevare l'offerta soprattutto relativamente al settore alimentare e per ravvivare il Centro cittadino che si vede svuotato per la presenza di centri commerciali e grandi strutture di vendita presenti nel territorio limitrofo, creando un maggior equilibrio merceologico e di forme distributive, migliorando così il livello del servizio rivolto alla cittadinanza locale.